



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

# COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

### OGGETTO:

**Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020 - Conferma tariffe 2019 e approvazione agevolazioni utenze non domestiche per emergenza epidemiologica da COVID-19.**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco	Sì
2. SANDRA FRANCO - Vice Sindaco	Sì
3. BIANCHETTI MARA - Consigliere	Sì
4. VERCELLOTTI GIOVANNI - Consigliere	Sì
5. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere	Sì
6. ALBERA GIULIANA - Consigliere	Sì
7. MOSCA DAVIDE - Consigliere	Sì
8. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere	Sì
9. MACCIONE PAOLA - Consigliere	Giust.
10. BARONE CHIARA - Consigliere	Giust.
11. TAMBURELLI ANTONIO - Consigliere	Sì
12. DEMIN ELIA - Consigliere	Giust.
13. POSCA GIUSEPPE - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Partecipa all'adunanza il ACTIS -CAPORALE Anna, Segretario comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sig. CORGNATI STEFANO PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL SINDACO

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

### Considerato che:

- detto tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 16, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nonché delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 1, lettere da a) a e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 682 della predetta norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:
  - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

**Richiamata** la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle tariffe TARI:

- a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”;
- b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;
- c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “ Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”
- d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi:
- c. 2 “per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;
  - c. 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”;
  - c. 5 “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
- e) art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”) rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

**Dato atto** che con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2020-2022 è stato differito al 31 luglio 2020;

**Vista** la deliberazione Consiglio Comunale n° 44 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei relativi allegati;

**Richiamate** le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 40 del 19.12.2019, con la quale è stato approvato il piano finanziario per l'importo di € 651.499,75 per l'anno 2020, ai soli fini dell'approvazione del bilancio 2020-2022, in attesa di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani conforme alle prescrizioni dettate dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente con sua deliberazione 31/10/2019, n. 443/2019/R/RIF;
- n. 41 del 19.12.2019, con la quale sono state determinate le scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti Tari per l'anno 2020 e suppletivo Tari per l'anno 2019, in tre rate scadenti al 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 2020, con facoltà del contribuente di versare il tributo in unica soluzione entro la scadenza della prima rata e cioè entro il 16 ottobre 2020;

**Visto** il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione C.C. n° 27 del 21/05/2014, modificato con deliberazione C.C. n° 18 del 19/05/2015 e con deliberazione n°18 in data odierna;

**Richiamate** in particolare:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Rilevato** che ad oggi il Consorzio C.O.VE.VA.R. di Vercelli non ha provveduto alla convalida e comunque a recapitare al Comune il piano economico finanziario 2020;

**Tenuto conto che** in data 8.06.2020 Prot. Pec. n° 3989 il Consorzio C.O.VE.VA.R. ha trasmesso ai Sindaci una nota evidenziando quanto segue:

- la ricognizione delle informazioni e la predisposizione dei prospetti è stata un'operazione particolarmente articolata e gravosa per gli uffici C.O.VE.VA.R., che hanno dovuto verificare l'intera contabilità degli anni 2017 e 2018, riclassificandola secondo la metodologia e le finalità individuate da ARERA, non sempre di agevole comprensione e di lineare applicazione;
- In data 27 maggio u.s., ARERA ha pubblicato un nuovo Documento di consultazione, DCO 189/2020/R, con cui ha prospettato strumenti e regole da applicare per garantire la copertura di eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza COVID-19 nonché degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R, di fatto imponendo di cristallizzare le attività in itinere, essendo verosimile che l'MTR revisionato comporterà anche una modifica ai template ed al metodo di calcolo del PEF 2020, con evidenti effetti sul lavoro svolto sino ad oggi e con nuove criticità legate ai tempi di approvazione della delibera tariffaria entro la scadenza del 31 luglio;
- Considerata, pertanto, la situazione di stallo generata dall'attesa del metodo MTR Revisionato, il C.o.ve.va.r. e le Amministrazioni Comunali sono di fatto impossibilitate a proseguire il percorso MTR se non dopo l'avvenuta approvazione delle revisioni;
- Resta comunque valida e immutata l'opzione del comma 5, art. 107 del D.L. 18/2020: confermare per il 2020 le stesse tariffe del 2019 (entro il 31 luglio) e approvazione PEF 2020 entro il 31.12.2020 con eventuale conguaglio 2019-2020 spalmato su tre annualità: 2021-2023;
- E' intenzione del C.O.VE.VA.R., una volta disponibile il nuovo MTR rettificato, provvedere all'invio della bozza di PEF 2020 dei singoli Comuni in modo da confrontarsi operativamente con i Comuni per poi procedere, anche in anticipo rispetto alla scadenza limite del 31.12.2020, all'approvazione del nuovo PEF TARI 2020;

**Considerato**, per le motivazioni sopra espresse, opportuno e vantaggioso l'utilizzo di tale regime derogatorio poiché:

- si fornisce così ai contribuenti immediata certezza sull'ammontare complessivamente dovuto per l'anno 2020;
- si evita, per effetto dell'art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 2019 e conguaglio (dopo il 1 dicembre 2020) sulle tariffe 2020;
- si procrastina il termine per l'approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020, frazionando gli eventuali conguagli su tre annualità, considerato che il gestore COVEVAR non ha ancora provveduto a fornire i dati necessari per le motivazioni che ha espresso con nota Prot. Pec n° 3989 in data 08.06.2020;

**Tenuto conto che:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

**Considerato** che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**Dato atto** che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;

**Ricordato che** la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% per cento;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra esposte, necessario avvalersi della possibilità di **approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019** con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 21 dicembre 2018, così come riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

**Dato atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

**Visto** il notevole disagio economico a cui sono state sottoposte le attività commerciali-produttive e non, ubicate sul territorio dell'Ente;

**Vista** la Nota di chiarimento IFEL del 24.04.2020 in merito a "*facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*";

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Livorno Ferraris. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

**Preso atto** dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, il quale, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 e del principio "*chi inquina paga*", prevede l'applicazione di una riduzione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche enucleate dal D.P.R. 158/99 sospese a causa delle predette misure emergenziali;

**Verificato che** dette riduzioni consistono nell'applicazione di correttivi in diminuzione dei coefficienti di produttività dei rifiuti KD dell'allegato 1, D.P.R. n. 158/99, tali da determinare una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura minima di circa l'8% e massima del 25%, per tutte le attività interessate dalle misure normative e governative di sospensione adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate, in termini non esaustivi, nelle tabelle 1a), 1b) e 2, dell'Allegato A, della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020;

**Ritenuto, inoltre**, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, il quale consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche) finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, riconoscendo alle medesime utenze non domestiche, al fine di rilanciare complessivamente l'economia ed in particolare le attività commerciali colpite dall'emergenza sanitaria, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Amministrazione, le seguenti agevolazioni:

- alle medesime utenze non domestiche interessate dalle misure normative e governative di sospensione adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate, in termini non esaustivi, nelle tabelle 1a), 1b) e 2, dell'Allegato A, della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020, una riduzione ulteriore della parte variabile della tariffa fino alla concorrenza del 90% per il periodo intercorrente tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 (riduzione massima del 52,50% su base annua), nonché una riduzione della parte fissa della tariffa fino alla concorrenza del 90% per il periodo intercorrente tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 (riduzione massima del 52,50% su base annua), così come dettagliate nell'allegato "B" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- alle utenze non domestiche soggette a "Tari Giornaliera", ad esclusione dei cosiddetti "spuntisti", una riduzione della parte variabile e della parte fissa della tariffa pari al 90% per il periodo intercorrente tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 (riduzione del 52,50% su base annua), così come dettagliate nell'allegato "C" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che tali agevolazioni tributarie rivestono natura occasionale limitata alla sola annualità 2020, poiché conseguono alla situazione di emergenza sanitaria di tipo pandemico, e, quindi, non richiedono una specifica modifica regolamentare, oltre a non essere condizionate alla presentazione di una specifica richiesta da parte dei contribuenti beneficiari;

**Tenuto conto** che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste dalla presente deliberazione trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, codice di bilancio 09031 macroaggregato 103 cap. 3550/1737/99 per un importo complessivamente stimato in circa Euro 39.600,00;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, pervenuto con nota prot. n° 4833 in data 14.07.2020 da parte del Revisore dei Conti Salvagno dott. Antonio con firma digitale;

#### **PRESO ATTO:**

- Della conforme proposta del Sindaco;
- Del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;
- Del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi palesemente

#### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 21 dicembre 2018, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare per le medesime utenze non domestiche interessate dalle misure normative e governative di sospensione adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate, in termini non esaustivi, nelle tabelle 1a), 1b) e 2, dell'Allegato A, della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020, **una riduzione ulteriore della parte variabile della tariffa fino alla concorrenza del 90% per il periodo intercorrente tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 (riduzione massima del 52,50% su base annua), nonché una riduzione della parte fissa della tariffa fino alla concorrenza del 90% per il periodo intercorrente tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 (riduzione massima del 52,50% su base annua)** così come dettagliate nell'allegato "B" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 4) di approvare per le utenze non domestiche soggette a “Tari Giornaliera”, ad esclusione dei cosiddetti “spuntisti”, **una riduzione della parte variabile e della parte fissa della tariffa pari al 90% per il periodo intercorrente tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 (riduzione del 52,50% su base annua)**, così come dettagliate nell’allegato “C” alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;
- 6) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia nella misura del 5%;
- 8) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti l’applicazione delle agevolazioni previste con la presente deliberazione trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, codice di bilancio 09031 macroaggregato 103 cap 3550/1737/99, per un importo complessivamente stimato in circa Euro 39.600,00;
- 9) di confermare le scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti – Tari – per l’anno 2020 e suppletivo anno 2019 al 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre e facoltà del contribuente di versare il tributo in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, ossia entro il 16 ottobre 2020, approvate con deliberazione Consiglio Comunale n° 41 del 19.12.2019;
- 10) di dare atto che sarà applicato il disposto di cui all’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e, pertanto, dal 1.01.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;
- 11) di inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

- 12) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
- 13) Di dare altresì atto che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione, sarà trasmessa in elenco ai Signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

\*\*\*

Successivamente il Consiglio Comunale, all'unanimità dei voti resi per alzata di mano  
Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.*

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
Firmato Digitalmente  
CORGNATI STEFANO PAOLO

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
ACTIS -CAPORALE Anna

## Allegato "A"

### TARiffe AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020

#### Tariffe utenze domestiche

##### Parte fissa al mq per componenti per le utenze domestiche

Nucleo	Fisso €/mq
1	0,57945
2	0,67602
3	0,74500
4	0,80019
5	0,85537
6 o più	0,89676

##### Parte variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

Nucleo	Variabile €
1	65,36908
2	130,73817
3	167,50828
4	212,44952
5	265,56190
6 o più	306,41758

## Tariffe utenze non domestiche

Categorie	Fisso €/mq	Variab. €/mq	Tot. €/mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,81567	0,58235	1,39802
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,44387	1,03205	2,47592
Stabilimenti balneari	0,99216	0,71097	1,70313
Esposizioni, autosaloni	0,71694	0,51752	1,23446
Alberghi con ristorante	2,35727	1,68817	4,04544
Alberghi senza ristorante	1,67920	1,20157	2,88077
Case di cura e riposo	1,91553	1,37108	3,28661
Uffici e agenzie	2,09203	1,49872	3,59075
Banche, istituti di credito e studi professionali	1,13973	0,79473	1,93446
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,94445	1,38904	3,33349
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,77009	2,13190	4,90199
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,72905	1,23247	2,96152
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,04317	1,45784	3,50101
Attività industriali con capannoni di produzione	1,31625	0,94131	2,25756
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,61141	1,14871	2,76012
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	12,37665	8,60841	20,98506
Bar, caffè, pasticceria	9,82295	6,95912	16,78207
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,06639	2,90868	6,97507
Plurilicenze alimentari e/o miste	4,07636	2,91069	6,98705
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	16,50187	11,58491	28,08678
Discoteche, night-club	2,63249	1,88461	4,51710

**Allegato “B”****AGEVOLAZIONI COVID-19**

<b>Prog. Contribuente</b>	<b>Categoria TARI</b>	<b>Perc. Riduzione</b>	<b>Superficie in mq</b>
20	8	52,50	80,00
27	20	52,50	78,00
47	15	52,50	432,00
49	10	52,50	65,00
51	15	52,50	105,00
53	8	52,50	50,00
57	15	52,50	872,00
71	8	52,50	50,00
71	10	52,50	225,00
86	8	52,50	158,00
87	4	26,50	218,00
87	12	52,50	687,00
92	16	52,50	59,00
96	11	26,50	100,00
101	13	26,50	460,00
101	13	26,50	203,00
101	8	52,50	18,00
107	2	26,50	64,00
107	2	26,50	26,00
113	17	52,50	24,00
113	17	52,50	112,00
124	8	52,50	263,00
126	8	52,50	1.601,00
138	8	52,50	330,00
138	15	52,50	610,00
158	8	52,50	300,00
158	8	52,50	130,00
158	8	52,50	250,00
167	12	52,50	32,00
209	11	26,50	98,00
210	10	52,50	47,00
212	11	26,50	52,00
212	11	26,50	12,00
213	8	52,50	101,00
215	8	52,50	86,00
219	8	52,50	49,00
220	12	52,50	25,00
221	8	52,50	53,00
225	8	52,50	110,00
226	12	52,50	285,00
228	8	52,50	68,00
236	15	52,50	280,00
239	8	52,50	13,00
239	8	52,50	75,00
240	12	52,50	48,00

242	10	52,50	53,00
243	8	52,50	87,00
252	12	52,50	85,00
254	10	52,50	79,00
264	15	52,50	300,00
266	10	52,50	113,00
267	12	52,50	50,00
268	12	52,50	173,00
273	15	52,50	400,00
273	15	52,50	60,00
276	10	52,50	105,00
276	10	52,50	25,00
277	8	52,50	73,00
278	15	26,50	18,00
278	15	26,50	72,00
278	18	26,50	32,00
280	12	52,50	70,00
280	12	52,50	46,00
282	8	52,50	14,00
283	12	52,50	30,00
285	8	52,50	440,00
286	12	52,50	50,00
287	13	26,50	460,00
287	13	26,50	9,00
289	8	52,50	47,00
290	12	52,50	59,00
291	8	52,50	68,00
301	8	52,50	115,00
304	13	26,50	177,00
305	8	52,50	113,00
306	8	52,50	62,00
320	12	52,50	140,00
326	15	26,50	58,00
329	16	52,50	41,00
329	16	52,50	244,00
333	17	52,50	143,00
333	17	52,50	8,00
334	8	52,50	67,00
344	10	52,50	68,00
344	10	52,50	134,00
344	12	52,50	363,00
344	12	52,50	40,00
349	8	52,50	14,00
351	8	52,50	59,00
364	15	52,50	107,00
364	15	52,50	59,00
364	15	52,50	130,00
368	11	26,50	367,00
369	12	52,50	360,00
379	10	52,50	40,00
385	15	52,50	423,00
385	15	52,50	685,00

385	15	52,50	165,00
389	12	52,50	61,00
390	12	52,50	91,00
399	12	52,50	670,00
400	8	52,50	100,00
408	12	52,50	45,00
422	17	52,50	91,00
422	17	52,50	17,00
424	12	52,50	88,00
425	8	52,50	70,00
425	12	52,50	240,00
429	12	52,50	120,00
430	11	26,50	53,00
432	12	52,50	40,00
437	12	52,50	35,00
441	17	52,50	6,00
441	17	52,50	68,00
454	10	52,50	70,00
459	8	52,50	310,00
459	8	52,50	24,00
459	15	52,50	10,00
469	2	26,50	200,00
469	16	52,50	340,00
470	10	52,50	38,00
484	17	52,50	14,00
484	17	52,50	100,00
490	8	52,50	23,00
491	8	52,50	41,00
495	16	52,50	95,00
504	10	52,50	130,00
505	8	52,50	62,00
506	2	26,50	13,00
506	2	26,50	212,00
506	18	26,50	1.200,00
511	8	52,50	300,00
512	4	26,50	56,00
514	12	52,50	15,00
514	12	52,50	90,00
516	8	52,50	54,00
524	8	52,50	46,00
524	8	52,50	103,00
529	1	52,50	173,00
529	1	52,50	103,00
539	10	52,50	55,00
541	10	52,50	51,00
542	2	26,50	350,00
543	18	26,50	34,00
544	12	52,50	118,00
544	12	52,50	45,00
568	17	52,50	149,00
568	17	52,50	24,00
572	8	26,50	37,00

572	8	26,50	26,00
574	15	26,50	92,00
576	16	52,50	191,00
577	8	52,50	43,00
578	18	26,50	377,00
578	18	26,50	177,00
581	1	52,50	378,00
584	12	52,50	107,00
584	12	52,50	669,00
592	11	26,50	68,00
1161	15	52,50	388,00
2055	10	52,50	75,00
2443	10	52,50	29,00
3295	15	52,50	760,00
4375	10	52,50	28,00
4375	10	52,50	74,00
7003	12	52,50	15,00
7557	1	52,50	173,00
7559	10	52,50	115,00
7570	17	52,50	156,00
7570	17	52,50	9,00
7577	16	52,50	95,00
7577	16	52,50	11,00
7665	2	26,50	878,00
7696	12	52,50	41,00
7697	15	52,50	51,00
7699	11	26,50	41,00
7706	17	52,50	104,00
7718	8	26,50	726,00
7721	8	52,50	38,00
7722	10	52,50	160,00
7855	16	52,50	190,00
7857	15	52,50	26,00
7859	10	52,50	64,00
7861	1	26,50	138,00
7872	1	52,50	286,00
7985	20	26,50	95,00
7994	12	52,50	800,00
7994	12	52,50	1.900,00
7998	8	52,50	39,00
8000	1	52,50	325,00

ALLEGATO "C" AGEVOLAZIONI COVID-19 AMBULANTI			
Prog. Contribuente	Categoria TARI	Perc. Riduzione	Superficie in mq
22	10	52,50	36
24	10	52,50	36
25	10	52,50	36
26	10	52,50	36
27	10	52,50	36
28	10	52,50	36
30	20	52,50	36
32	10	52,50	36
34	20	52,50	56+30
35	10	52,50	36
36	10	52,50	36
38	10	52,50	36
39	10	52,50	36
40	10	52,50	36
41	18	52,50	30
42	18	52,50	30
43	10	52,50	36
44	10	52,50	36
45	10	52,50	36
46	18	52,50	32
48	18	52,50	36
51	10	52,50	36
52	20	52,50	30
53	10	52,50	32
54	20	52,50	28
55	10	52,50	32
56	10	52,50	36+48
60	10	52,50	36
57	10	52,50	36
59	20	52,50	36
61	20	52,50	44
62	10	52,50	36
66	18	52,50	36